

L'OBBLIGO DELLE PEC DEGLI AMMINISTRATORI NON RIGUARDA LE SOCIETÀ DI PERSONE

A decorrere dal 31.10.2025, il DL n. 159/2025, c.d. "Decreto Sicurezza Lavoro", ha modificato le regole in merito all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC da parte degli amministratori di società.

Secondo il richiamato decreto: l'obbligo di disporre di una PEC da comunicare al Registro Imprese interessa:

- **Amministratore unico / delegato**, o in mancanza, il **Presidente del Consiglio di amministrazione**.

Si erano già esposti numerosi dubbi sul fatto che l'obbligo riguardasse anche i soci/amministratori delle società di persone.

Ora sul punto Unioncamere precisa che la disposizione è applicabile a tutti i soggetti che nelle **società di capitali / consortili / cooperative** assumono la carica di **Amministratore unico / delegato**, o in mancanza di quest'ultimo, di **Presidente del CdA**.

Pertanto, dal 31.10.2025 l'obbligo di comunicare la PEC al Registro Imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora, soltanto sui soggetti che assumono le predette cariche.

Non sono soggetti all'obbligo in esame:

- - Gli **amministratori/soci di società di persone (società semplice, Snc e Sas)**;
 - i soggetti che nelle società di capitali (Consorti / Reti di imprese, ecc.) **assumono cariche diverse** (consiglieri, Presidente Comitato direttivo, ecc.);

L'obbligo della comunicazione:

- **è in capo alla società**;
- riguarda soltanto le **predette 3 tipologie di soggetti**;

Il domicilio digitale dell'amministratore **non può coincidere con il domicilio digitale della società**

In merito a tale aspetto Unioncamere precisa che:

- per i soggetti che **al 31.10.2025 ricoprono le predette cariche**, la comunicazione dell'indirizzo PEC va effettuata **entro il 31.12.2025**;
- per i soggetti **nominati / confermati**, la comunicazione dell'indirizzo PEC va effettuata **contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina**;

In caso di **mancata comunicazione della PEC** è applicabile l'art. 16, comma 6-bis, DL n. 185/2008 ai sensi del quale è irrogabile la **sanzione** di cui all'art. 2630, C.c. **in misura raddoppiata**, ossia **da € 206 a € 2.064**.

La **sola comunicazione della PEC** degli amministratori è **esente dai diritti di segreteria / imposta di bollo**.

La comunicazione della PEC (facoltativa) di **ulteriori soggetti** con cariche societarie è soggetta ai diritti di segreteria / imposta di bollo in misura ordinaria.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento